

Quaderni della  
**MENDOLA**

A CURA DEL GRUPPO

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO

CANONICO

Associazione Canonistica Italiana

**5**

# Le sanzioni nella Chiesa



*Glossa*



# LA TUTELA PENALE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

## I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)

### PREMESSA

**L**a trattazione di questo tema può presentare alcune difficoltà, che consigliano di difendere o almeno di motivare la sua presenza in una considerazione complessiva del diritto penale.

In un periodo in cui la prassi della confessione individuale sta conoscendo una notevole crisi in molte parti della Chiesa, è poi così opportuno e rilevante trattare dei delitti nella celebrazione del sacramento della riconciliazione?

La domanda rivela anzitutto che la questione penale si pone quasi esclusivamente per la modalità individuale della celebrazione sacramentale della penitenza e non attiene pressoché alla celebrazione comunitaria.

Ritengo però che la utilità della nostra trattazione in ambito penale sussista, per almeno due motivi.

Il primo attiene al fatto che nel diritto penale canonico la conoscenza ha un ruolo e genera conseguenze giuridiche di ampio rilievo, fino ad escludere le pene *latae sententiae* per coloro che senza colpa non fossero a conoscenza della legge penale (cf can. 1324 § 3). In tal modo la conoscenza è un preciso modo di promuovere l'effettività stessa del diritto penale canonico.

Il secondo attiene al fatto che se pure oggi la confessione individuale è più rara, non è detto che i delitti nella sua celebrazione siano ancora più rari di un tempo, in cui la confessione individuale era prassi quotidiana per il ministro sacro. Con la rarità della celebrazione può essersi pure insinuata una minore coscienza della santità dello stesso sacramento e della sacralità della sua celebrazione. In tal modo non è da escludere che la "frequenza" di tali delitti sia rimasta indipendente dalla flessione nel numero delle confessioni celebrate, ma certamente dipendente dalla fede con cui viene affrontato tale sacramento sia da parte del penitente sia da parte del ministro sacro.

In un periodo in cui si annunciano una rivoluzione e una liberazione nel campo della sessualità; in cui la Chiesa viene contestata nella sua (passa-

ta) eccessiva e unilaterale attenzione all'ambito sessuale, i delitti nella celebrazione della penitenza si soffermano direttamente per la maggior parte, e indirettamente per la totalità, sul sesso.

L'invalidità e la scomunica sono comminate a chi assolva il complice "in peccato contra sextum Decalogi praeceptum" (can. 977; cf pure can. 1378 § 1).

Pene gravissime sono comminate al sacerdote che "in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat" (can. 1387).

La stessa *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* aveva dovuto resistere durante l'iter di revisione a richieste di estendere oltre il sesto comandamento la materia di questi delitti<sup>1</sup>.

Gli autori si sforzano di trovare le ragioni per giustificare la scelta del Legislatore.

È però anzitutto indubitabile il peso della tradizione<sup>2</sup>. Lo si ritrova nella stessa dizione obsoleta che fa riferimento "al sesto comandamento"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> In occasione della Plenaria dell'ottobre 1981 un Padre propose che l'assoluzione del complice "in quocumque peccato gravi" fosse invalida (cf Comm 15 [1983] 210). Un analogo percorso si ebbe nella codificazione orientale (cf *Nuntia* 8/15 [1982] 39-40).

<sup>2</sup> "In Const. Benedicti XIV, ex qua canon C.I.C. desumptus est sermo tantummodo fit de peccato contra sextum" (cf Comm 15 [1983] 210).

Da un esame sommario della storia della legislazione su questi delitti sembra si possa affermare che in realtà, al di fuori del delitto di violazione del sigillo sacramentale, tutte le rimanenti fattispecie non siano altro che lo sviluppo logico di un unico punto di partenza. Si può ipotizzare quanto segue: una volta deciso di perseguire lo stravolgimento della funzione riconciliativa della celebrazione del sacramento della penitenza attraverso la previsione normativa del delitto di *sollicitatio ad turpia* (la prima fattispecie tipizzata), emerse con chiarezza che doveva essere favorita la denuncia di tale crimine (obbligo di denuncia, sanzionato da pene). Per sfuggire alla denuncia e all'obbligo della denuncia invalse ben presto la prassi dell'assoluzione del complice (qui inteso come la persona sollicitata): per questo fu colpito come crimine a sé (seconda fattispecie tipizzata). La promozione poi della denuncia richiedeva un ulteriore contrappeso nella comminazione di pene per la *falsa delati-*

*tio* (terza fattispecie tipizzata).

Tale modo di argomentare mostra da un lato che in realtà la Chiesa con queste previsioni penali intendeva perseguire un unico disegno; dall'altro dovrebbe far pensare se ancor oggi processualmente sia necessario il nesso fra le tre fattispecie e quindi l'opportunità della loro riproposizione *de iure condendo*.

<sup>3</sup> Si tratta di una dizione impropria. La scienza biblica è infatti unanime nell'identificare l'oggetto del sesto comandamento (cf Es 20.14 e Dt 5.18) nel divieto di commettere adulterio. Che poi vi sia una tradizione ecclesiale che catalizza intorno al sesto comandamento altri obblighi (cf, da ultimo, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2331-2400), non basta a giustificare in un testo giuridico la ripetizione stereotipa della formula. Tanto più che il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali ha potuto facilmente trovare un'alternativa parlando di peccati contro la castità (*contra castitatem*: cf cann. 728 § 1, 2°; 730; 731; 1457).

L'urgenza di tale nuova prospettiva terminologica si coglie anche nel dubbio che alcuni autori avanzano circa la formula "sextum Decalogi praeceptum", soprattutto in relazione all'obbligo di interpretare le leggi penali in forma stretta (cf can. 18): dovrebbe significare esclusivamente l'obbligo della fedeltà matrimoniale e di quanto ne consegue. In tal



È indubitabile inoltre la discrezionalità del Legislatore penale, nel colpire con la propria normativa i delitti che maggiormente ritiene che incidano sulla situazione contingente e concreta della Chiesa. Nelle previsioni penali vi è sempre una decisione "politica" del Legislatore.

Ci sono pure altre ragioni cui porre attenzione: la principale incidenza che mantiene nei confronti della persona la materia sessuale<sup>4</sup>; alcune peculiarità dei peccati contro la castità<sup>5</sup>; la particolare contraddittorietà e odiosità della concomitanza fra confessione, luogo della riconciliazione, e l'incentivo al peccato; la grande rilevanza che il sacramento della penitenza ha nella Chiesa<sup>6</sup>; la peculiarità del rapporto tra penitente e confessore<sup>7</sup>.

## 1. CRITERI INTERPRETATIVI PRINCIPALI

Un problema generale che coinvolge tutta la normativa in esame riguarda il rapporto fra la normativa codiciale vigente e la normativa prece-

modo la fattispecie dell'assoluzione del complice colpirebbe "nur ein Priester [...] der mit einer verheirateten Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat" (cf K. LÖDICE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen seit 1985 [Loseblattwerk] [Stand: 22 Erg.-Lfg. November 1993], 1378, 3). Non ritengo che tale interpretazione possa affermarsi, tanto che lo stesso proponente non ne è del tutto coerente nell'applicazione al can. 1387 (cf *ivi*, 1387, 2); ritengo invece del tutto legittima la richiesta di precisione e coerenza terminologica in ambito penale canonico.

<sup>4</sup> "Data la debolezza della natura umana è questo infatti il campo dove più facilmente la tentazione può insinuarsi e produrre i suoi frutti di morte" (V. DE PAOLIS, *Il sacramento della Penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, 220).

<sup>5</sup> "Mentre per alcuni peccati di complicità (ad es. furto, calunnia...) l'assoluzione è legata al risarcimento o alla riparazione (e pertanto l'assoluzione anche da parte del complice non favorisce in alcun modo), nel caso della complicità in peccato contro il VI comandamento tutto terminerebbe nell'assoluzione e pertanto che sia il complice ad assolvere potrebbe essere molto comodo. Certo, anche la penitenza imposta - fosse pure una preghiera - ha valore di 'riparazione', ma chiaramente questa è riparazione solo in senso simbolico e inadeguata" (E. MIRAGOLI, *Il confessore e il "de sexto"*. Pro-

*spettiva giuridica*, in *QuDirEccl* 4 [1991] 243).

<sup>6</sup> Ci sono non pochi elementi che sembrano deporre per la identificazione di questa ragione come la prima e principale che ha portato alla tipizzazione di questi delitti contro il sacramento della penitenza. Anche solo il fatto che sia prima l'Inquisizione, poi il Santo Ufficio ed infine la (Sacra) Congregazione della dottrina della Fede ad essere competente in materia dice (o almeno provoca) un'attenzione primaria sul sacramento piuttosto che sulla moralità (del clero). Cf, ad esempio, A. SARRIÓN MORA, *Sexualidad y confesión. La solicitud ante el Tribunal del Santo Oficio (siglos XVI-XIX)*, Madrid 1994, *passim*; cf pure A. PROSPERI, *Beichtväter und Inquisition im XVI Jahrhundert*, in *Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposium der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte* 1993, edd. W. Reinhard - H. Schilling, Münster 1995, 125-134.

Da questa prospettiva (come pure nella stessa normativa) appare riduttivo parlare nel caso di delitti contro la santità del sacramento, in quanto è coinvolta ben prima l'indole ecclesiale (e anche dogmatica) del medesimo sacramento.

<sup>7</sup> Cf, ad esempio, E. MIRAGOLI, *Il confessore, giudice e medico*, in *QuDirEccl* 8 (1995) 398-411.



dente sia come recensita nel Codice pio-benedettino sia come recensita nel diritto antico<sup>8</sup>.

Gli autori spesso citano uno o più canoni che debbono essere tenuti presenti in quest'opera interpretativa, ammettendone or l'uno or l'altro poi nella esegesi di singoli punti dei canoni<sup>9</sup>.

Per una necessaria coerenza ritengo indispensabile fissare alcuni principi chiari per tutta la problematica.

La precedenza assoluta nell'interpretazione spetta al canone 6 § 1, 3°: "Hoc Codice vim obtinente, abrogantur leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur".

Questo significa non solo che il Codice pio-benedettino è abrogato (cf can. 6 § 1, 1°); che sono abrogate le leggi penali che non si trovano nel Codice vigente; ma pure che sono abrogate le leggi penali *per quanto* (*quatenus*) non sono recepite nel Codice vigente.

La correttezza della interpretazione suddetta si può verificare nel canone 20: "Lex posterior abrogat priorem *aut eidem derogat*, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam". Ora è risaputo che il canone 6 è ben più severo del canone 20, proprio perché il primo è norma speciale, deputata cioè a salvaguardare la inciviltà del Codice sul diritto preesistente.

Pertanto il canone 6 introduce (rispetto al can. 20) un ulteriore motivo di abrogazione o di *derogazione* tra Codice e leggi penali previgenti: la non recezione. Il fatto di non aver recepito una legge penale nel Codice abroga la legge non recepita. E corrispondentemente il fatto di aver recepito nel Codice solo una parte della legge penale precedente, deroga alla legge non recepita. Il fatto di aver mutato nel Codice una parte della legge penale precedente, obroga la medesima legge penale non recepita.

In poche parole, le leggi penali vigono "prouti prostant in Codice", senza alcuna possibilità che sopravvivano leggi penali previgenti o parti di esse.

Non si potrà pertanto rifarsi in alcun modo al can. 21 che stabilisce che le leggi posteriori debbano essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto possibile, poiché tale prescrizione è prevista solamente nel caso in cui ci si trovi di fronte al dubbio in merito alla revocazione di una legge precedente. Tale dubbio però è impossibile nel nostro caso, poiché la mera mancata riproposizione di una legge penale nel Codice provoca la abrogazione certa della medesima.

<sup>8</sup> Il Codice pio-benedettino fa riferimento esplicito per ben due volte (cf cann. 884; 904) alla costituzione di Benedetto XIV *Sacramentum Poenitentiae* del 1° giugno 1741, riportata come documento V nell'*Appendix* dell'edizione autentica del Codice.

<sup>9</sup> In un medesimo contesto interpretativo uno stesso autore in lavori scritti in epoche e in testi diversi cita ora il can. 6 § 2; ora il seguente gruppo di canoni: 6 § 1, 3°; 17-18; 1313 [?!]; ora il seguente gruppo di canoni: 6 § 2; 21; 6 § 1, 3°; 18!



Il secondo posto nell'interpretazione compete al canone 17, prima parte: "Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam". L'interpretazione avviene a partire esclusivamente dal testo, che deve aprire il suo significato a partire dalla terminologia giuridica e dal contesto giuridico in cui si pone. Tale criteriologia interpretativa è necessaria e primaria: ciò significa che ogni altro criterio interpretativo dipende dal contenuto di questo primo criterio verbale o interviene al fallire di questo primo approccio testuale.

Il terzo posto nell'interpretazione compete al canone 18: "Leges quae poenam statuunt [...] strictae subsunt interpretationi". È questo un criterio interpretativo obbligante, che impone cioè di trascogliere, tra le interpretazioni giuridiche possibili di una legge penale, quella stretta. Questa è l'interpretazione che avviene "secondo il minimo consentito dalla espressione verbale testuale". Ciò significa che deve precedere l'opera di chiarificazione del can. 17 prima parte; dando questa (eventualmente) adito a un ventaglio di possibilità interpretative, sarà da scegliere l'interpretazione minimale.

Il quarto posto nell'interpretazione compete ai criteri interpretativi subordinati che il Codice enumera.

A tal riguardo si deve notare che tali criteri intervengono *se e soltanto se* il testo normativo codiciale letto nella sua forma verbale e nel suo contesto normativo attuale non dischiuda un significato certo e chiaro<sup>10</sup>. I dubbi che richiedono un'interpretazione non possono nascere dal confronto con la normativa precedente, che si voglia prolungare.

Si deve poi notare che fra i criteri interpretativi subordinati non v'è ordine alcuno e gerarchia alcuna. Non si può affermare che, a norma del diritto, prevalga il criterio di cui al canone 6 § 2 ("Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita")<sup>11</sup> sul ricorso ai luoghi paralleli (cf can. 17, seconda parte); non si può affermare che, a norma del diritto, prevalga il ricorso alla mentalità del Legislatore (cf can. 17, seconda parte) sulla consuetudine, "optima legum interpres" (can. 27).

La scelta del criterio interpretativo va svolta a partire dai dati disponibili e dalla questione coinvolta.

Anche l'applicazione del can. 19, nei limiti consentiti dal prescritto dello stesso, che esclude l'applicazione analogica alla materia penale, sarà possibile a partire da lacune riscontrate in punti specifici del medesimo testo normativo.

<sup>10</sup> Cf, ad esempio, H. SOCHA, in *Münsterischer Kommentar*, Stand: 14. Erg.-Lfg. April 1991, 6, 6. 7: "Die kodikarischen Bestimmungen sind immer und vor allem nach den in 17 und 18 enthaltenen Grundsätzen auszulegen [...] Die überlieferte Rechtsauffassung ist auch (etiam!), d.h. die primären Interpreta-

tionsmethoden unterstützend und ergänzend, aber nicht verdrängend, für die Deutung eines entsprechenden Canons heranzuziehen" (i corsivi sono nel testo).

<sup>11</sup> Cf, recentemente, H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, in IC 35/70 (1995) 423-446.



Nella descrizione dei singoli delitti<sup>12</sup> applicheremo un criterio omogeneo, a partire dalla nozione di delitto, che comprende tre elementi atti a descriverlo compiutamente: l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo e l'elemento penale. Lasciemo poi al termine alcune questioni peculiari.

## 2. L'ASSOLUZIONE DEL COMPLICE IN PECCATO CONTRO LA CASTITÀ (can. 1378 § 1)<sup>13</sup>

### 2.1. Elemento oggettivo

Per la configurazione del delitto si richiede la invalidità dell'assoluzione sacramentale per mancanza nel confessore della facoltà di confessare nei confronti del peccato di complicità contro la castità.

La strutturazione del canone infatti prevede la punizione nel caso in cui un sacerdote impartisca l'assoluzione invalida (ossia attenti alla assoluzione) del complice. Per sé, strettamente parlando, non vi è rapporto fra leggi irritanti e leggi proibenti e solo genericamente si può affermare che è canonicamente proibito porre un atto invalido<sup>14</sup>. Il canone 1378 § 1 dichiara proibente il canone 977 che di per sé recensisce solo una legge irritante.

Il delitto si dà pertanto solo quando l'assoluzione del complice sia invalida.

Si esige pertanto anzitutto una vera e propria complicità, la quale richiede:

1°. che entrambe (confessore e penitente) abbiano partecipato (attivamente o passivamente) ad un medesimo peccato. Non importa qui il tempo o il luogo del peccato, che potrebbe sia precedere che seguire l'ordinazione

<sup>12</sup> Per la bibliografia sui singoli delitti cf, ad esempio, A. DE SMET, *Tractatus de casibus reservatis necnon de sollicitatione et absolutione complicitis*, Brugis 1914; T. SLATER, *False accusation of sollicitation and the new Code*, in *The American Ecclesiastical Review* 59(1918)459-463; P. CERATO, *De delicto sollicitationis*, Patavii 1920; A. DE SMET, *De absolutione complicitis et sollicitatione*, Brugis 1921<sup>2</sup>; L. I. LINAHEN, *De absolutione complicitis in peccato turpi*, Washington 1942; H. LINENBERGER, *The false denunciation of an innocent confessor*, Washington 1949; I. O. UHINK, *De delicto sollicitationis*, Washington 1954. Per una buona sintesi della normativa e delle interpretazioni prima del Codice vigente, cf F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*. II. *De poe-*

*nitentia*, Torino 1963<sup>7</sup>, 377-447; 566-613.

<sup>13</sup> La previsione del delitto si ebbe già in alcuni sinodi particolari durante il secolo XVI (J. MANZANARES, *Penitencia*, in ID. - A. MOSTAZA - J. L. SANTOS, *Nuevo derecho parroquial*, Madrid 1988, 286), anche se la formalizzazione si ebbe poi con BENEDETTO XIV nella costituzione *Sacramentum Poenitentiae* del 1° giugno 1741, § 4, probabilmente in stretto rapporto con esigenze di perseguimento efficace della *sollicitatio ad turpia* (cf *supra*, nota 2).

<sup>14</sup> Cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1378, 2. Secondo l'autore si tratterebbe di "eine nicht eben sorgfältig formulierte Aussage" (*ibidem*). È a tutti noto infatti che ci sono atti, la cui invalidità non è automaticamente proibita (cf, ad esempio, il testamento).



sacerdotale. Non si tratta qui di una complicità per commettere un delitto a danno di terzi<sup>15</sup>, ma di una complicità che significa piuttosto reciprocità;

2°. che il peccato sia stato grave per entrambe, sia materialmente sia formalmente. Sono pertanto esclusi tutti quei casi di violazione della castità in cui (almeno) una delle (due) parti per età, condizione psicologica o peculiari contingenze di qualsivoglia natura non commetta peccato grave<sup>16</sup>;

3°. che il peccato sia stato esterno; in caso contrario, tra l'altro, non si comprende come possa darsi complicità.

Sono esclusi

a) il pericolo di morte (cf can. 977), in cui la assoluzione del complice è valida<sup>17</sup>;

b) tutti gli altri casi in cui è prevista la validità della assoluzione del complice<sup>18</sup>.

Il soggetto del delitto dev'essere *sacerdos*. Ciò significa che dev'essere presbitero o vescovo<sup>19</sup>. Non sembra rilevare il possesso della facoltà di

<sup>15</sup> Cf MANZANARES, *Penitencia...*, 286.

<sup>16</sup> Questo significa, ad esempio, che non potrà più ritenersi vigente il *responsum* dato dal Santo Ufficio, "facto verbo cum SSmo", il 14 novembre 1934, secondo cui sarebbe stato reo di questo delitto pure il "confessarius qui [...] alicui persuaserit in turpibus inter se patrandis aut nullum aut certe non grave inesse peccatum eumque consequenter, de aliis tantum sibi postea confitentem sacramentaliter absolvit..." (AAS 26[1934]634). In questo caso non vi sarebbe peccato grave dell'altra parte e pertanto non vi sarebbe complicità. Questo può anche significare che delitti oltremodo odiosi ed abietti (come, ad esempio, abuso sessuale di minori o di persone psichicamente handicappate, rapporti coniugali con persone non consenzienti) non ricadrebbero in questa fattispecie delittuosa. Ciò non deve meravigliare in quanto il delitto di assoluzione del complice ha principalmente di mira la tutela del sacramento della penitenza, non già primariamente la tutela della persona da delitti a sfondo sessuale. Per questa tutela si dovrà riferirsi ad altri canoni.

<sup>17</sup> Alcuni autori si chiedono se al pericolo di morte non possano essere equiparati casi di gravissima necessità, come avviene peraltro in altri contesti sacramentali (cf MANZANARES, *Penitencia...*, 287, nota 46). Non credo che tale estensione possa essere accettata sia per-

ché il concetto di pericolo di morte è già abbastanza esteso sia perché in altri casi non v'è questione di validità, ma solo di liceità.

<sup>18</sup> Si tratta del caso in cui, ad esempio, il peccato di complicità sia già stato assolto validamente da altri; ci sia buona fede da parte del confessore (che, ad esempio, non ha riconosciuto il penitente); ci sia buona fede da parte del penitente che tace, appunto in buona fede (avendolo, ad esempio, dimenticato), il peccato di complicità; si dia applicazione nel caso specifico al can. 144.

<sup>19</sup> Non pochi autori ritengono che il soggetto del delitto di assoluzione del complice (e di *sollicitatio ad turpia*) sia esclusivamente il presbitero, con esclusione del vescovo (cf, ad esempio, A. CALABRESE, *Diritto canonico penale*, Cinisello Balsamo 1990, 251; *ib.*, Città del Vaticano 1996<sup>2</sup>, 319). L'argomentazione prende le mosse dal can. 18, secondo cui nel diritto penale l'interpretazione stretta è obbligatoria, e il termine *sacerdos*, interpretato strettamente, escluderebbe il vescovo (cf DE PAOLIS, *Il sacramento...*, 220 ["si richiede che si tratti di un presbitero"]; in forma più dubitativa ID., *De delictis contra sanctitatem sacramenti paenitentiae*, in *Periodica* 79[1990] 202-203 [fortasse]; 217 ["dubium moveri potest"]).

La posizione però non si sostiene (cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*,



confessare da parte del sacerdote<sup>20</sup>.

Non hanno più vigore perché abrogati gli ampliamenti della fattispecie materiale operati, rispetto al canone vigente, dal Codice pio-benedettino (cf can. 2367) e dalla normativa dell'allora Santo Ufficio (cf *Responsum* 16 novembre 1934). Questa normativa previgente contemplava pure il caso della assoluzione finta<sup>21</sup>, dell'induzione diretta o indiretta a non confessare il peccato di complicità e della induzione a non ritenere peccato il medesimo.

## 2.2. Elemento soggettivo

A norma del canone 1321 § 2 il sacerdote deve aver agito con dolo, cioè violando deliberatamente la legge. Si esclude pertanto la colpa, ossia il caso in cui l'invalidità dell'assoluzione sia causata dalla omessa debita diligenza nella celebrazione del sacramento della penitenza.

Il sacerdote pertanto deve conoscere che la assoluzione gli è proibita e, nonostante questo, impartirla pronunciando la formula assolutoria. Non rileva per sé la mancata conoscenza dell'invalidità dell'assoluzione<sup>22</sup>.

## 2.3. Elemento legale

La pena prevista per l'assoluzione del complice è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Non viene colpito dalla pena per-

---

1378, 6; 1387, 3) in quanto il Codice possiede una voce propria per indicare il sacerdote ad esclusione del vescovo (*presbyter*) e non usa mai *sacerdos* per indicare esclusivamente il presbitero. Pertanto escludere il vescovo nel nostro caso specifico sarebbe un'interpretazione restrittiva più che un'interpretazione stretta.

<sup>20</sup> A ciò deporrebbe la voce *sacerdos*. Contro: LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1378, 6.

<sup>21</sup> A riguardo dell'assoluzione finta gli autori si dividono. MANZANARES ritiene che per la assoluzione finta o simulata del complice non si diano pene: "A nuestro juicio, lo relativo a la absolución del cómplice se trata todo y sólo en el c. 1378 § 1" (*Penitencia...*, 287, nota 47). Altri ritengono invece che siffatta assoluzione finta o simulata ricadrebbe sotto un'altra fattispecie delittuosa: per alcuni poi si tratterebbe del can. 1378 § 2, 2° (cf A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311-1399*, Paris 1990, 179; V. DE PAOLIS, *Assoluzione del complice, delitto di (Absolutio complicitis)*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C.

CORRAL SALVADOR - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, Cinisello Balsamo (Milano) 1993, 62; ID., *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa III*, Roma 1992<sup>2</sup>, 518); per altri del can. 1379 (cf DE PAOLIS, *De delictis...*, 217-218).

<sup>22</sup> Si potrebbe ritenere che la conoscenza della invalidità dell'assoluzione del complice impedisca al sacerdote di cadere nel delitto: sapendo dell'invalidità, in realtà fingerebbe di assolvere, cadendo perciò nel delitto di cui al can. 1379: "Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat...". In realtà sembra più corretto interpretare la fattispecie del can. 1378 § 1 come indipendente (cf cann. 1378 § 2, 2°; 1379): ogni formula assolutoria impartita al complice, sapendo che è proibita, costituisce delitto (cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar* 1378, 5). Si potrebbe applicare qui analogicamente il canone 1100: "Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimoniale non necessario excludit". Diverso sarebbe il caso della finzione (cf *supra*, nota 19).



tanto il sacerdote che non sappia che l'assoluzione del complice abbia annessa una pena specifica, quale la scomunica (cf can. 1323, 2°) o che comunque si trovi in una delle condizioni di cui ai canoni 1322, 1323 e 1324 § 1.

## 2.4. Questioni particolari

### *Processo ed assoluzione*

La pena della scomunica può essere dichiarata tramite un giudizio, cui si può giungere o attraverso un procedimento amministrativo o tramite un processo penale.

Il procedimento più che trovare difficoltà formali (di competenza) trova di solito due difficoltà.

La prima è psicologica da parte dell'Ordinario verso il processo, o anche solo il procedimento, penale ed è aggravata in questo peculiare processo, ritenuto impossibile o di competenza esclusiva della Congregazione della Dottrina della Fede. In realtà la Congregazione ha competenza<sup>23</sup>, ma dall'art. 52 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* [= PB] non appare esclusiva: "Delicta [...] commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit...".

L'altra è più reale ed attiene alla difficoltà, fino al limite dell'impossibilità a difendersi del sacerdote, a ragione del sigillo sacramentale: "Se fosse colpevole, non gli sarebbe permesso di riconoscerlo; se fosse innocente e una confessione avesse comunque avuto luogo, non potrebbe dare informazioni su di essa"<sup>24</sup>. Ritengo francamente che questa ragione non sia da enfatizzare. Non è forse vero che "onus probandi incumbit ei qui asserit" (can. 1526)? Non è forse vero che "testis unus testis nullus"? Non è forse vero che fra le prove previste nell'armamentario istruttorio del processo canonico vi è anche la *presunzione*, che permette di provare e infirmare prove, senza nulla richiedere alle (deposizioni delle) parti? È ben vero che "senza la possibilità (per il sacerdote) di difendersi, non si deve procedere giudizialmente"; è però altrettanto vero che ben poche possibilità avrà anche l'accusa al riguardo.

Se il caso è di foro esterno per l'assoluzione è competente la Congregazione della Dottrina della Fede.

Se il caso è occulto è competente per l'assoluzione dalla censura la Penitenzieria Apostolica<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Cf A. SILVESTRELLI, *La Congregazione della Dottrina della Fede*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, Città del Vaticano 1990, 230. 232-233. Per quanto attiene alla procedura seguita dalla Congregazione della Dottrina della Fede nell'esame di

questa fattispecie cf lo studio di LLOBELL.

<sup>24</sup> LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1378, 7.

<sup>25</sup> Cf SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Instructio Suprema Ecclesiae Bona*, 15 luglio 1984, in EV/S1, Bologna 1990, nn. 902-904.



### 3. LA SOLLECITAZIONE A PECCATI CONTRO LA CASTITÀ (can. 1387)<sup>26</sup>

#### 3.1. Elemento oggettivo

Per la configurazione del delitto si richiede che vi sia da parte del sacerdote<sup>27</sup> sollecitazione, ossia induzione o invito del penitente a commettere un peccato contro la castità, e che tale sollecitazione si realizzi in un contesto di confessione sacramentale.

La sollecitazione dev'essere certa, in rapporto ai fatti e all'intenzione, e grave, ossia deve configurare per il sollecitante peccato grave ed esterno.

Non è richiesto che la sollecitazione abbia successo e che il penitente vi consenta<sup>28</sup>.

La collocazione logica del delitto è l'ambito della celebrazione del sacramento della penitenza. La sollecitazione può avvenire:

– durante la confessione (*in actu confessionis*), se si sollecita entro il tempo in cui si svolge la celebrazione del rito sacramentale;

<sup>26</sup> La configurazione specifica ed autonoma del delitto di *sollicitatio ad turpia* ricevette un contributo decisivo quando l'arcivescovo di Granada, Pedro Guerrero, nel 1558 chiese al Papa che nella sua diocesi fosse l'Inquisizione a interessarsi di questo delitto, in quanto il Tribunale vescovile risultava troppo debole per poter giudicare di questo delitto membri di Ordini religiosi, spesso in polemica tra di loro per le strumentalizzazioni possibili delle denunce di tali delitti nella competizione fra gli stessi Ordini. Paolo IV rispose affermativamente all'arcivescovo con la costituzione *Cum sit nuper* del 18 febbraio 1559, subito ripetuta da Pio IV il 16 aprile 1561, con valenza per tutta la Spagna e poi da Paolo V nel 1608 per il Portogallo.

L'ingresso, non incontrastato, della fattispecie negli Editti annuali dell'Inquisizione, in cui si enumeravano le eresie perseguite, favorì la sua tipizzazione.

La sua estensione alla Chiesa universale fu operata da Gregorio XV con la costituzione *Universi Dominici Gregis* del 30 agosto 1622 e, pure in questo caso, l'ultima formalizzazione si ebbe nella costituzione di Benedetto XIV *Sacramentum Poenitentiae* del 1° giugno 1741, § 1.

Un'interessante ricerca storica sulla consistenza reale del fenomeno della *sollicitatio ad turpia*, sulle sue molteplici forme e sulla stessa procedura canonica dal 1565 al 1819 nel

territorio dipendente dalla diocesi di Cuenca, su fonti documentarie (343 casi con 604 dichiarazioni), si può trovare in SARRIÓN MORA, *Sexualidad y confesión*, 402 pp.

<sup>27</sup> Non appare configurare il delitto di sollecitazione il consenso del sacerdote alla sollecitazione del penitente, anche se può accadere che tale consenso, in se stesso, sia atto a stimolare ulteriormente il penitente (cf CALABRESE, *Diritto penale...*, 251; *ib.*, 1996<sup>2</sup>, 319; contro: J. ARIAS, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Codice di diritto canonico*. Edizione bilingue e commentata, II, a cura di P. LOMBARDIA - J. I. ARRIETA, Roma 1987, 987). La normativa precodificata considerava il consenso del sacerdote come *sollicitatio*.

<sup>28</sup> Non è corretto parlare di delitto tentato (cf BORRAS, *Les sanctions...*, 186) nel caso in cui alla sollecitazione non segua poi il consenso del fedele sollecitato: "Die Tat ist vollendet, wenn der Beichtvater den Pönitenten direkt oder indirekt zur Begehung der Sünde aufgefordert hat [...] Strafbar ist nicht die Verursachung einer Sünde, sondern die Aufforderung zu ihr" (LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1387, 3). Si è, al contrario, di fronte ad un tentativo di delitto (cf can. 1328 § 1) quando il fedele di fatto non colga la sollecitazione o nella sua materialità (si pensi ad una persona dura d'orecchi) o nel suo contenuto (cf *l.c.*).



- *in occasione della confessione (occasione confessionis)*, se la confessione ha luogo e la sollecitazione avviene o poco prima o poco dopo; oppure se la confessione non ha luogo, in quanto il penitente, che pure intendeva confessarsi, diviene oggetto della sollecitazione e comunque omette la confessione<sup>29</sup>;
- *col pretesto della confessione (praetextu confessionis)*, se manca ogni intenzione di celebrare il sacramento, ma se ne adduce la ragione per poi operare la sollecitazione.

Soggetto del delitto è qualsiasi sacerdote, vescovo<sup>30</sup> o presbitero, ancorché sprovvisto della facoltà di confessare.

### 3.2. Elemento soggettivo

A norma del can. 1321 § 2 il sacerdote sollecitante dev'essere mosso dal dolo, ossia dalla deliberata volontà di violare la norma. Deve perciò sapere che si tratta di un peccato, deve voler spingere al peccato e ciò deve costituire per lui stesso peccato grave.

Non sembra cadere nella fattispecie del delitto di *sollicitatio ad turpia* il caso in cui, per errore, ma pure per bonarietà, ingenuità o superficialità, un confessore consigliasse o avallasse pratiche contrarie alla castità (si pensi, ad esempio, alla contraccezione). Non si comprende infatti come possa un confessore, pur gravemente colpevole per non sapere o per non badare alla grave illiceità della cosa turpe che propone, e pur gravemente colpevole per l'invito che rivolge alla persona in confessione, avere la deliberata volontà di spingere il penitente o la penitente a violare la castità.

### 3.3. Elemento legale

Tutte le pene previste sono *ferendae sententiae*, obbligatorie, ma facoltative quanto a scelta, che viene fatta dipendere dalla gravità del delitto. La precisazione del canone sulla gradualità non ha peculiare efficacia, qualora si consideri la già amplissima discrezionalità prevista nei cann. 1341-1353.

### 3.4. Questioni particolari

#### *Processo ed assoluzione*

Per poter procedere alla irrogazione delle pene è necessario provare sia il fatto sia il dolo.

<sup>29</sup> CALABRESE comprende anche e prima di tutto in questo caso il fatto che la confessione abbia luogo (cf *Diritto penale...*, 252-253). Per DE PAOLIS invece la confessione non avrebbe luogo (cf *Il sacramento...*, 220).

<sup>30</sup> Cf *supra*, nota 17. Non appare alcuna ragione per distinguere, quanto a soggetto (se cioè pure il vescovo sia incluso), tra il canone 1378 e il canone 1387.



Nel caso in cui la sollecitazione sia denunciata come avvenuta *in actu confessionis* è oltremodo arduo sia la prova sia la difesa (cf can. 1550 § 2, 2° seconda parte; cf pure *supra*).

Nei casi in cui si denunci la sollecitazione *occasione vel praetextu confessionis* si può procedere secondo le modalità generali del processo penale.

La competenza della Congregazione della Dottrina della Fede non è esclusiva<sup>31</sup>: risulta solamente dal deferimento spontaneo<sup>32</sup>, per appello<sup>33</sup> o per ricorso di casi di sollecitazione.

In caso contrario sarà competenza dell'Ordinario del domicilio, del quasi-domicilio o del luogo di consumazione del delitto decidere se procedere e con quale procedura, se giudiziaria o amministrativa.

### La grata

La ragione forse principale dell'apparire del confessionale in luogo ben visibile in Chiesa e con la grata fu precisamente la volontà di opporsi al crimine e di contrastare la prassi della *sollicitatio ad turpia*, a difesa sia del penitente sia del confessore. E di fatto man mano che tra la fine del secolo XVII e l'inizio del secolo XVIII si diffuse l'uso del confessionale, sembra che il delitto della sollecitazione andò scemando sia nel numero che nella gravità delle sue manifestazioni, anche se non scomparve del tutto. Le sue manifestazioni divennero prevalentemente verbali, cioè la sollecitazione avveniva sempre più attraverso le conversazioni, le parole e il dialogo che interveniva fra confessore e penitente<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Cf CALABRESE, *Diritto penale...*, 254; *ib.*, 1996<sup>2</sup>, 321-322; LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1387, 4.

<sup>32</sup> Cf art. 52 PB: "...graviora delicta [...] in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit" (il corsivo è nostro). L'inciso non si trovava nella precedente Costituzione apostolica sulla Curia Romana: "Agit ad sacramenti Paenitentiae dignitatem tutandam, secundum suas emendatas et probatas normas procedens; quae quidem Ordinariis locorum significabuntur..." (art. 36 costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*).

<sup>33</sup> Risulta non del tutto chiaro quanto è affermato dall'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, intervenuta nella riforma del Codice: "...hic [= can. 1353] dica-

tur non dari appellationem contra sententiam editam ab ipsa S. Congregatione in materia sollicitationis, quia talis sententia approbatur a Summo Pontifice et ipsa natura delicti (forum sacramentale) excludit appellationem" (Comm 9 [1977] 168). LÜDICKE fa correttamente notare che solo la prima ragione addotta convince; l'altra non tiene in quanto o si tratta di materia che attiene al foro interno ed allora neppure la Congregazione può giudicare, oppure si tratta comunque di materia di foro esterno ed allora giudizi ulteriori sono possibili (cf in *Münsterischer Kommentar*, 1387, 4).

<sup>34</sup> Cf SARRIÓN MORA, *Sexualidad y confesión...*, 143-164. Sarà in questo contesto peculiare che la Santa Sede interverrà con istruzioni circa il modo di porre domande sulla castità nella celebrazione del sacramento della penitenza: cf, da ultimo, MIRAGOLI, *Il confessore...*, 247-258.



Non risponde a tale politica legislativa la maggiore libertà, in materia di luogo e sede delle confessioni, riconosciuta dal Codice vigente (cf can. 964 § 2) e dal diritto particolare<sup>35</sup>.

### *La "falsa delatio"*

Il canone 1390 § 1 prevede una fattispecie penale propria per la falsa denuncia al Superiore ecclesiastico del crimine di *sollicitatio ad turpia* nei confronti di un confessore.

La ragione della specifica previsione (che viene a corroborare sotto il profilo penale il disposto del can. 892 che vieta l'assoluzione di questo peccato prima della ritrattazione) sta nell'odiosità peculiare del delitto, strettamente legata alle scarse possibilità che il sacerdote ha per difendersi a motivo del sigillo sacramentale.

Il sistema è stato sbilanciato dalla omissione nel Codice della menzione esplicita dell'obbligo giuridico di denunciare chi sollecitasse<sup>36</sup>. Rimane però vero che tale obbligo può sussistere senz'altro come diritto o talvolta come dovere (morale o giuridico) nei singoli casi<sup>37</sup> e potrebbe essere previsto dal diritto particolare.

Per incorrere nella scomunica *latae sententiae* e, se del caso, anche nella sospensione *a divinis*, è richiesto che la denuncia sia stata presentata ritualmente, ossia in tutti i modi possibili, ad esclusione di scritti anonimi; non richiede che la denuncia abbia poi prodotto una incriminazione del reo<sup>38</sup>.

## 4. LA VIOLAZIONE DEL SIGILLO SACRAMENTALE

(can. 1388 § 1)<sup>39</sup>

### 4.1. Elemento oggettivo

La fattispecie delittuosa è duplice: violazione diretta e violazione indiretta del sigillo sacramentale.

<sup>35</sup> "La celebrazione abituale [...] è consentita in altre sedi, purché siano [...] situate in luogo proprio (chiesa, oratorio o loro pertinenze) [e] siano decorose e consentano la retta celebrazione del Sacramento" (delibera 30 del 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 1985, 46). Si deve notare che la *iusta causa* richiesta dal can. 964 § 3 per confessare al di fuori del confessionale, si riferisce al confessionale così come anche specificato dal diritto particolare. Cf M. CALVI, *Commento alle delibere CEI. Luogo e sede per la celebrazione del sacramento della Penitenza*, in *QuDirEccl* 3 (1990) 282-288.

<sup>36</sup> Cf Comm 10 (1978) 64-65.

<sup>37</sup> Cf DE PAOLIS, *De delictis...*, 208-209; ID., *Falso, delitto di (delictum falsi)*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, 485; ID., *Il sacramento...*, 222; CALABRESE, *Diritto penale...*, 254.

<sup>38</sup> Lo richiedono invece BORRAS (*Les sanctions...*, 189) e ARIAS (*Le sanzioni*, 989), ritenendo solo un delitto tentato la denuncia che non abbia avuto seguito. La posizione però non ha appoggi testuali e gli autori perlopiù discordano.

<sup>39</sup> La normativa canonica sul sigillo sacra-



Nel primo caso per la configurazione del delitto si richiede che vi sia rivelazione e del peccatore e del peccato, oggetto di sigillo sacramentale.

Nell'altro caso si richiede che uno dei due elementi sia rivelato e per l'altro vi sia o si costituisca pericolo di rivelazione.

In entrambe i casi perché vi sia violazione del sigillo dev'esserci rivelazione di materia oggetto del medesimo. Questa si compone dei seguenti elementi:

**A.** tutte e singole le colpe gravi manifestate in ordine all'assoluzione sacramentale. Lo stesso fatto che una persona abbia confessato colpe gravi, senza entrare nella determinazione concreta, cade sotto il sigillo sacramentale;

**B.** le singole colpe lievi o peccati veniali. La rivelazione veramente generica che una persona abbia confessato colpe lievi non costituisce violazione del sigillo sacramentale;

**C.** le circostanze della colpa (occasione, fine, luogo, tempo, modo ecc.) dichiarate in confessione, ancorché superflue;

**D.** le circostanze della confessione (penitenza consistente, assoluzione negata ecc.), se da queste può scaturire pregiudizio per il penitente;

**E.** il nome e il peccato del complice.

Non si richiede che gli interlocutori avvertano che le affermazioni del confessore provengano dalla confessione o dalla conoscenza acquisita in confessionale. Si può ritenere che si applichi al delitto in esame il can. 1330<sup>40</sup>. Non c'è violazione del sigillo sacramentale se l'interlocutore del confessore è lo stesso penitente che si è confessato<sup>41</sup>. Si dà invece violazione del sigillo sacramentale quand'anche il penitente abbia (preteso di aver) esonerato il confessore dall'obbligo del medesimo sigillo<sup>42</sup>.

---

mentale trova il suo *terminus a quo* principale nella costituzione 21 del Concilio Lateranense IV (1215)(cf DS 814). Già prima però erano intervenuti sull'argomento sinodi locali. Cf, ad esempio, la cost. 38 del Sinodo di Parigi (1203-1214): "Nullus ira vel odio vel etiam metu mortis, in aliquo audeat revelare confessionem signo vel verbo, generaliter vel specialiter; ut dicendo: 'Ego scio quale estis': et, si revelaverit, absque misericordia debet degradari".

Sulla normativa vedi, da ultimo, E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *QuDirEccl* 3 (1990) 411-421.

<sup>40</sup> Cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar* 1388, 2.

<sup>41</sup> Benché la questione sia per alcuni versi discussa dagli autori e benché sia oltremodo chiara la proibizione e la sconvenienza che il confessore torni a parlare di materia oggetto della confessione con il penitente stesso al di

fuori della celebrazione del sacramento della penitenza (a meno di una richiesta esplicita e motivata dello stesso penitente), non si vede come il tenore verbale del canone (e la *ratio* della norma) permetta di prevedere come violazione del sigillo sacramentale il caso in cui il confessore (senza il permesso del penitente) "torni" con lo stesso penitente a conversare dei peccati da quest'ultimo confessati a quel medesimo confessore. Recita infatti il canone 983 § 1: "...nefas est confessario [...] *prodere paenitentem*" (il corsivo è nostro).

<sup>42</sup> Il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo "scienti et consentienti non fit iniuria", quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella dispo-



Il soggetto del delitto è il confessore, ossia il presbitero o il vescovo che ascolti la confessione, ancorché sprovvisto della facoltà di confessare<sup>43</sup>. Viene escluso chi non abbia ricevuto il sacerdozio ed abbia perciò simulato la confessione<sup>44</sup>.

#### 4.2. Elemento soggettivo

A norma del can. 1321 § 2 la violazione del sigillo sacramentale richiede il dolo. La mera colpa non è sufficiente perché si commetta delitto.

È pertanto necessario che il confessore sia "pienamente cosciente"<sup>45</sup> che sta per rivelare una materia conosciuta in confessionale e nonostante questo lo voglia.

Non v'è pertanto delitto qualora il confessore creda di rivelare materia acquisita *aliunde*; oppure riveli inavvertitamente o per superficialità quanto ha appreso in confessione.

Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa<sup>46</sup>. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rive-

bilità del penitente. A nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale. Se, al contrario, il confessore permane in tutta la sua obbligazione di tacere anche se il penitente pretendesse di liberarlo, il sigillo viene rafforzato in maniera definitiva.

In tal senso procede la giurisprudenza italiana, ritenendo che "l'esonero dal segreto dato dal confitente al ministro di culto non obbliga lo stesso a deporre, né a comunicare quanto abbia conosciuto nella veste sua propria" (FR. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 1995<sup>4</sup>, 415, nota 3; per i riferimenti giurisprudenziali cf *ibidem*, 416, nota 3). Anche la migliore e prevalente dottrina preferisce separare l'esonero previsto dall'art. 200 c.p.p. dalla previsione della violazione dell'obbligo di segreto professionale, di cui all'art. 622 c.p.

<sup>43</sup> "Schutzzweck des Beichtgeheimnisses ist das Interesse des Sünders und der Schutz des Beichtinstituts. Es kommt daher nur darauf an, daß das Wissen in einer Situation erlangt wurde, die der Pönitent als Beichte verstanden hat. Auf die Absolutionsvollmacht

des Priesters kommt es nicht an" (LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1388, 3).

<sup>44</sup> Cf CALABRESE, *Diritto penale...*, 255; LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1388, 3.

<sup>45</sup> In occasione della Plenaria della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* tenutasi nell'ottobre 1981 un Padre chiese appunto che nel canone in questione si aggiungesse la locuzione "*plene conscius*", per evitare scrupoli di coscienza ai confessori. La risposta della Segreteria fu che l'aggiunta non era necessaria, in quanto la necessità del dolo nel caso era sottintesa, in base al riferimento generale al can. 1272 § 2 [ora can. 1321 § 2]; (cf Comm 15[1984]50).

Proprio per il riferimento generale al canone 1321 § 2 presente nel Codice vigente, si è potuto tralasciare senza alcuna conseguenza giuridica la locuzione del can. 2369 § 1 del Codice pio-benedettino: "Confessarium, qui sigillum sacramentale directe violare prae-sumpserit...".

Più rilevante mi pare invece la omissione nel canone sostantivo dell'espressione "caveat diligenter" (cf can. 889 § 1 CIC 1917) a favore della locuzione "nefas" (cf can. 983 § 1). Ne ha sì acquistato l'obbligo in forza, ma è stato perso probabilmente il riferimento esplicito alla mera colpa, che è appunto "omissio debitae diligentiae" (cf can. 1321 § 2).

<sup>46</sup> Sembra confondere le due diverse ipotesi

lare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto.

### 4.3. Elemento legale

La pena prevista nel caso della violazione diretta è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica<sup>47</sup>. Il confessore non ne sarà colpito qualora ignori l'esistenza della sanzione penale (cf can. 1323, 2°) o comunque si trovi in una delle condizioni di cui ai canoni 1322, 1323 e 1324 § 1<sup>48</sup>.

Nel caso di violazione indiretta del sigillo sacramentale la pena è *ferendae sententiae*, obbligatoria, ma indeterminata.

### 4.4. Questioni particolari

#### *La tutela civile del sigillo sacramentale*

La singolare rigidità ed assolutezza dell'obbligo concernente il sigillo sacramentale<sup>49</sup> ha fatto sì che la Santa Sede abbia richiesto e richieda nelle disposizioni concordatarie una specifica normativa a tutela del medesimo sigillo.

Nel concordato vigente fra la Santa Sede e l'Italia la tutela del sigillo sacramentale è compresa in quella più vasta e generale "su persone o materie di cui [gli ecclesiastici] siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero" (art. 4.4 Accordo di Revisione).

Nella legislazione interna statale normalmente la tutela è affidata a norme che esimano dall'obbligo di deporre o proibiscono intercettazioni e il loro utilizzo processuale<sup>50</sup>.

Nella legislazione italiana, oltre al prescritto di indole pattizia sopra

CALABRESE: "La violazione indiretta può essere causata dall'imprudenza del confessore, meglio dalla sua ingenuità, senza alcuna sua malizia, oppure dalla malizia degli altri che pongono domande tendenziose" (*Diritto penale...*, 257). Anche nella violazione indiretta è richiesto il dolo in forza della portata generale del canone 1321 § 2.

<sup>47</sup> In una prima fase della redazione del Codice era prevista solo la pena della sospensione *latae sententiae* (cf Comm 9 [1977] 312).

<sup>48</sup> L'affermazione della inviolabilità del sigillo sacramentale non impedisce l'applicazione delle esenzioni e delle scusanti del caso (cf invece CALABRESE, *Diritto penale...*, 257,

che vorrebbe escludere nel caso l'applicazione del can. 1324 § 1, 5°). Non si può dimenticare che siamo qui nell'ambito della tutela penale del sigillo e non già nell'ambito dell'attuazione diretta dell'obbligo stesso.

<sup>49</sup> Cf ancora recentemente GIOVANNI PAOLO II, *La divina istituzione e la legge della Chiesa obbligano il sacerdote al totale silenzio sui contenuti della Confessione "fino all'effusione del sangue"*. Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai Padri Penitenzieri delle Basiliche Romane, in *L'Osservatore Romano* 13 marzo 1994, p. 4.

<sup>50</sup> Cf P. FERRARI DA PASSANO, *Il segreto confessionale*, in *CivCatt* 144 (1993) IV, 358-369.



richiamato, due articoli del codice di procedura penale sono principalmente all'uopo:

– art. 200: “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione [...] i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano [...];

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”;

– art. 271: “2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati;

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato”<sup>51</sup>.

Non sempre accade che gli ordinamenti giuridici (soprattutto quelli di *common law*) siano adeguati nella difesa del sigillo sacramentale<sup>52</sup>.

## 5. LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO CONFESIONALE (can. 1388 § 2)

### 5.1. Elemento oggettivo

Per la configurazione di questo delitto si richiede che vi sia rivelazione diretta o indiretta del peccato e del peccatore, di cui si sia venuti a conoscenza per una confessione.

Soggetto di questo delitto è chiunque sia venuto a conoscenza delle notizie di cui sopra, ad esclusione del confessore.

Trattandosi di una legge meramente ecclesiastica (almeno in quanto penale), il soggetto dovrà rispondere ai requisiti di cui al can. 11.

<sup>51</sup> In forza dell'art. 249 del codice di procedura civile, le disposizioni richiamate sono valide anche nel processo civile. Cf l'analisi accurata di tutta la problematica in A. LICASTRO, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, in *DirEcc* 99 (1989) I, 517-542.

<sup>52</sup> Cf J. ST.-MICHEL, *La Cour suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?*, in *IE* 5 (1993) 428-431. Il commento e la sentenza commentata (Adèle Rosemary Gruenke *versus* Sa Majesté la Reine, 24 otto-

bre 1991, *ivi*, 423-428), mettono in evidenza le ambiguità di una normativa consuetudinaria e aconfessionale, in cui il segreto potrebbe essere fatto oggetto da parte del giudice di valutazione, in rapporto al maggior bene sociale e di ordine pubblico da conseguire. Cf pure P. LOPEZ-GALLO, *Are confidential communications protected by common law privilege? The seal of sacramental confession in the Catholic Church*, in *Monitor Ecclesiasticus* 121(1996)305-324.

## 5.2. Elemento soggettivo

A norma del can. 1321 § 2 è richiesto il dolo. La formulazione del can. 2369 § 2 del Codice pio-benedettino ("Quicumque [...] *temere violaverit...*") è soppressa, ma opera ugualmente nella normativa vigente in forza del riferimento generale del can. 1231 § 2<sup>53</sup>.

## 5.3. Elemento legale

La pena comminata nel caso è *ferendae sententiae*, obbligatoria, ma indeterminata, anche se può estendersi fino alla scomunica.

## 5.4. Questioni particolari

### *L'uso della scienza*<sup>54</sup>

Non conosce sanzione penale la violazione dell'obbligo di non usare delle conoscenze acquisite in confessione (can. 984 §§ 1-2). Tale mancanza di sanzione penale non può essere fatta risalire ad una estrema difficoltà di punire chi viola tale obbligo<sup>55</sup>. Per altre fattispecie penali esistono difficoltà anche maggiori, per le quali appunto la Chiesa conosce e commina le pene *latae sententiae*. La ragione va ricercata piuttosto nella diversa gravità tra violazione del sigillo o del segreto sacramentale e uso delle conoscenze acquisite in confessione; nella considerazione discrezionale del Legislatore penale, nonché nella possibilità lasciata al diritto particolare di intervenire, qualora peculiari circostanze lo richiedano.

## 6. L'ATTENTATO E LA SIMULAZIONE DELLA CONFESSIONE

(can. 1378 § 2, 2°)

### 6.1. Elemento oggettivo

Per la configurazione di questo delitto si richiede la invalidità dell'assoluzione sacramentale.

Viene punito pertanto chi attenti alla assoluzione sacramentale, pronunciando la formula di assoluzione prevista dal rito.

Viene pure punito chi, pur senza proferire la formula, ascolta la confessione sacramentale.

<sup>53</sup> Cf DE PAOLIS (*De delictis...*, 196) parla di una "differentia [...] tantum redactionalis".

<sup>54</sup> Cf, da ultimo, M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in *QuDirEccl* 8 (1995) 412-418.

<sup>55</sup> Cf DE PAOLIS, *De delictis...*, 196-197 ("De facto est fere impossibilis..."); ID., *Il sacramento...*, 226 ("...né sarebbe facile ipotizzarle").



La dinamica sostanziale del delitto ivi configurato è nella logica dell'intero canone (cf can. 1378 § 1 e 1378 § 2, 1°): si tratta di punire chi ponga un atto invalido, sul presupposto che sia proibito porre un atto invalido. La estensione poi all'ascolto della confessione è il logico complemento della tutela del sacramento nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si giunga all'atto finale dell'assoluzione (che sarebbe comunque invalida).

Il soggetto del delitto è oggetto di controversia. Secondo la maggioranza degli autori può essere tanto un sacerdote quanto un laico<sup>56</sup>. Altri invece ritengono che il delitto sia tipizzato per un sacerdote soltanto<sup>57</sup>. Le ragioni addotte a favore di quest'ultima interpretazione però non convincono<sup>58</sup>.

Recentemente è stata posta la questione se si possa applicare il nostro canone anche al caso in cui "un sacerdote coscientemente assolva un penitente che sappia non essere ben disposto"<sup>59</sup>. La posizione appare nuova nell'interpretazione del disposto codiciale, che di solito considera carenze del ministro<sup>60</sup>. Si tratta certo di un abuso da parte del sacerdote assolvere invalidamente per mancanza delle condizioni soggettive del penitente. Non ritengo però che sia configurabile come delitto in questa fattispecie<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> Cf BORRAS, *Les sanctions...*, 180; CALABRESE, *Diritto penale...*, 236; *ib.*, 1996<sup>2</sup>, 302; J. H. PROVOST, *Canon 1378*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1984*, a cura di W. A. SCHUMACHER - R. A. HILL, 58; TH. J. GREEN, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, a cura di J. A. CORIDEN - TH. J. GREEN - D. E. HEINTSCHEL, New York - Mahwah 1985, 925; LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1378, 7.

<sup>57</sup> Cf DE PAOLIS, *De delictis...*, 184: "Conclusio nostra sequens est: subiectum delicti esse tantum sacerdotem, qui habet potestatem remittendi peccata, sed in casu non habet facultatem exercendi hanc potestatem, non potest absolutionem valide dare, et si dat, attentat, immo tantum audit confessionem". Un po' più cauto in *Id.*, *Le sanzioni...*, 519.

<sup>58</sup> Cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar* 1378, 7. Le ragioni addotte sono molteplici, ma non convincenti.

Dal punto di vista terminologico emergono l'uso del verbo *attentare* e dell'avverbio *valide*. L'attentato si avrebbe soltanto "cum quis ponit actum, quem per se ponere potest, et quidem ponit, sed actus est invalidus, quia deest habitus personae, propter impedimentum ab Ecclesia positum, vel est irritus, propter legem irritantem" (DE PAOLIS, *De delictis...*, 183). Come si possa affermare questo, quando nel § 2, 1° del medesimo canone si

adozioni il termine *attentare* esplicitamente nel contesto di un non-sacerdote che celebri l'Eucaristia, è difficile sapere.

Lo stesso si può dire per il termine *valide* che nel Codice non appare riferito solo ad impedimenti "estrinseci", ma pure a incapacità strutturali della persona ad un atto giuridico.

Dal punto di vista della genesi del canone vi sarebbero due ragioni. La prima proviene dal fatto che il canone deriverebbe dai canoni 2322 § 1 e 2366 del Codice pio-benedettino, dove l'espressione "sacramentalem confessionem audire" era riferita al sacerdote.

L'altra attiene all'*iter* di revisione del Codice vigente, in cui è stata mutata l'espressione *fingit in attentat*.

È non necessario in entrambe i casi il legame fra i termini scelti e la questione del soggetto del delitto.

<sup>59</sup> "...Would it also include lack of sufficient sorrow on the part of the penitent? That is, if a priest knowingly gives absolution to those whom he knows are indisposed, does he fall under this punishment?" (PROVOST, *Canon 1378*, 58).

<sup>60</sup> Cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar* 1378, 6: "...das Wissen um das Fehlen der Voraussetzungen für eine gültige Absolution auf seiner Seite..." (il corsivo è nostro).

<sup>61</sup> La ragione addotta da PROVOST non è

## 6.2. Elemento soggettivo

A norma del can. 1321 § 2 è richiesto il dolo. Pertanto nel soggetto che delinque dovrà esserci la piena coscienza e la piena volontà di porre un'assoluzione invalida o almeno di ascoltare una confessione sacramentale cui non potrà seguire poi un'assoluzione valida.

## 6.3. Elemento legale

La pena prevista è l'interdetto *latae sententiae*, cui si aggiunge<sup>62</sup>, nel caso che il reo sia chierico, la sospensione *a divinis*.

## 6.4. Questioni particolari

### *Rapporto col canone 1379*

Nel caso in cui il canone 1378 non contemplasse la assoluzione (simulata) da parte di laici, quest'ultima fattispecie sarebbe configurabile come delitto nel canone 1379.

## 7. LA CAPTAZIONE E LA DIVULGAZIONE DI CONFESIONI (Congregatio de Doctrina Fidei, Decretum 23 septembris 1988)<sup>63</sup>

### 7.1. Elemento oggettivo

La configurazione di questo delitto è duplice<sup>64</sup>. Nella prima fattispecie si richiede che venga captato con uno strumento tecnico quanto viene detto

---

forse del tutto condivisibile: "My opinion is that even if the person lacks sufficient sorrow the absolution is given validly. It may not be efficacious, but that does not affect the validity of the sacrament, nor does it affect the priest. Rather, it affect only the penitent" (*Canon 1378*, 59). Probabilmente la risposta è più da porre sul versante terminologico: non si può affermare invalida l'assoluzione per mancanza di disposizioni del penitente, checché ne sia della validità del sacramento, di cui la assoluzione è un elemento, ma che non si identifica con il medesimo.

<sup>62</sup> Secondo LÜDICKE si tratterebbe di un'aggiunta e non già di un'alternativa, come potrebbe far pensare il *vel* (cf in *Münsterischer Kommentar 1378*, 7). Non ritengo

sostenibile tale opinione per il fatto che là dove il Legislatore ha voluto significare questo lo ha detto espressamente: cf can. 1390 § 1 ("...et, si sit clericus, *etiam* in suspensionem").

<sup>63</sup> Cf AAS 80(1988)1367. Per un commento cf CALABRESE, *Diritto penale...*, 1996<sup>2</sup>, 326-332; A. SOLFERINO, *Aspetti della tutela penale del Sacramento della confessione*, in *DirEccl* 104 (1994) I, 601-605.

<sup>64</sup> Si tratta in realtà di due delitti diversi: la registrazione e la divulgazione. Possono avere autori diversi e tempi diversi di realizzazione. La registrazione è già *delictum consummatum* (cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1388, 4). Il legame tra i due delitti è dato dalla materia: la divulgazione viene colpita solo



dal confessore o dal penitente in una confessione, sia essa vera sia essa finta<sup>65</sup>; nell'altra si richiede che venga divulgato tramite gli strumenti della comunicazione sociale.

La captazione richiede che si tratti di registrazione: non vi sarebbe delitto se con strumenti tecnici si accedesse al contenuto della conversazione e questo fosse poi oggetto di verbalizzazione<sup>66</sup>.

La divulgazione richiede che quanto divulgato sia quanto precisamente è stato registrato e che la divulgazione avvenga tramite gli strumenti della comunicazione sociale (radio, televisione, giornali, libri ecc.).

Il soggetto del delitto deve rispondere alle richieste del can. 11, in quanto si tratta di una legge penale meramente ecclesiastica.

Per i complici vale il can. 1329.

## 7.2. Elemento soggettivo

A norma del can. 1321 § 2 si richiede il dolo.

Non incorrerebbe nella pena comminata chi registrasse (e poi divulgasse) il contenuto della confessione a scopo devozionale, per meglio imprimersi, ad esempio, nella mente le parole di un santo confessore o per conservarle per l'eventuale processo di canonizzazione dello stimato confessore<sup>67</sup>.

Quasi impossibile sarà invece appellarsi all'ignoranza per essere scagionati dal dolo. È infatti a tutti nota la rigidità della Chiesa in materia di segreto confessionale.

Non a tutti però può essere nota la legge penale *prouti iacet* e l'assolutezza del divieto, soprattutto di fronte a gravi problemi di giustizia o di bene comune.

---

se ha come oggetto il medesimo oggetto della registrazione. Ciò era più chiaro nel decreto 23 marzo 1973 dell'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: "...sacramentales confessiones [...] quovis technico instrumento adhibito captant [...] *vel hoc modo cognitae evulgant*" (AAS 65[1973]678; il corsivo è nostro).

<sup>65</sup> È chiaro che non può trattarsi di una confessione finta sotto ogni rispetto, dove cioè sia il penitente che il confessore si accordano per una confessione per scherzo, per prova o per altro (cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar* 1388, 4). È però altrettanto vero che la finzione non si configuri solo quando il penitente simuli (cf *ivi*). È ipotizzabile anche la simulazione da parte del solo confessore o da parte di entrambi, l'uno all'insaputa dell'altro (cf CALABRESE, *Diritto penale...*, 1996<sup>2</sup>, 329-332, dove però si ammette anche che entrambe siano d'accordo).

<sup>66</sup> CALABRESE ritiene che lo strumento tecnico richiesto dal decreto possa anche essere solo funzionale ad ascoltare la confessione (cf un microfono che permette di sentire a distanza; una microspia; una intercettazione ambientale) (cf *Diritto penale...*, 1996<sup>2</sup>, 328). L'opinione sembra non si possa condividere (cf LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, 1388, 4). La stessa *Dichiarazione* dell'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede che accompagnava il decreto del 23 marzo 1973 (cf *L'Osservatore Romano* 24 marzo 1973, p. 1) interpretava la voce *captat* precisamente con *registrare*.

<sup>67</sup> Rimane comunque fermo il disposto del canone 1550 § 2, 2°, secondo cui "*audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt*".

### 7.3. Elemento legale

La pena comminata è la scomunica *latae sententiae*.

### 7.4. Questioni particolari

#### *Entrata in vigore*

Il 23 marzo 1973, nell'imminenza della pubblicazione del libro di N. Valentini e C. Di Meglio, *Il sesso in confessionale*, l'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede promulgava una legge penale per colpire tale disprezzo del sacramento della penitenza<sup>68</sup>.

Abrogata la legge penale con l'entrata in vigore del Codice (27 novembre 1983), la Congregazione della Dottrina della Fede il 23 settembre 1988 promulgava una legge penale simile a quella precedente. Tale legge entrava in vigore il 24 dicembre 1988.

## 8. ALTRI DELITTI NELLA CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA

Oltre naturalmente al diritto penale particolare e proprio, al precetto penale e all'applicazione del can. 1399 che possono avere riferimento al sacramento della penitenza<sup>69</sup>, è ipotizzabile un delitto nella celebrazione del sacramento, facendo riferimento al can. 1384: "Qui [...] sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest".

Si potrebbe qui recensire, ad esempio, l'abuso grave costituito dalla celebrazione del sacramento della penitenza con assoluzione collettiva al di fuori delle condizioni tassativamente richieste dai cann. 961-963; oppure il grave abuso costituito dall'assoluzione impartita a coloro che vivono in situazione matrimoniale irregolare, al di fuori del caso eccezionale previsto dai documenti normativi e magisteriali.

## CONCLUSIONE

Il diritto penale, per essere compreso, completato nel diritto particolare ed applicato, richiede una forte coscienza dell'ordine pubblico e, più in specie, del nesso fra ordine pubblico ed esercizio dei diritti fondamentali dei fedeli.

<sup>68</sup> Cf AAS 65 (1973) 678.

<sup>69</sup> Si potrebbe far riferimento anche al can.

1365: "Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur".



La Chiesa riconosce che esiste “il diritto particolare dell’anima umana [...] a un più personale incontro dell’uomo con Cristo crocifisso che perdona” (GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Redemptor Hominis* 20 e).

La Chiesa riconosce che tale diritto è costituzionale per la sua identità ecclesiale.

La Chiesa riconosce infine la necessità di custodire questo tesoro, che possiede in vasi di creta.

*G. Paolo Montini*